

CLASSIFICAZIONE CONSIP PUBLIC

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La CONSOB, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA, p. IVA ____, in persona del Presidente e legale rappresentante ____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche Istituto,

E

la Società ____, con sede legale in ____, Via ____, P.IVA ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore",

PREMESSO CHE

- a) con lettera di Delega del 5 aprile 2013, prot. n° 13028644, e sulla base delle norme ivi richiamate, la CONSOB, di seguito Istituto, ha affidato alla Consip S.p.A. lo svolgimento, in nome proprio e per conto dell'Istituto medesimo, della gara per l'affidamento dei servizi di sviluppo, gestione, manutenzione del Sistema Informativo della CONSOB;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip S.p.A. ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. nell'interesse dell'Istituto per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;



- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la CONSOB procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:
_____;
- g) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la CONSOB e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Offerta tecnica; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" Offerta economica; Allegato "IV" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web; Allegato "V" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La CONSOB, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni dell'Offerta Tecnica, del Capitolato Tecnico nonché delle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo 2 di 28
informativo della CONSOB

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- A. Servizi remunerati a canone:
 - Conduzione sistemi, reti, sicurezza ed applicazioni
 - Gestione PdLI
 - Laboratorio di certificazione
 - Gestione applicativi
 - Manutenzione correttiva
 - Program Management
 - Call Center
- B. Servizi remunerati in giorni persona:
 - Sviluppo Software
 - Gestione applicativi
 - Gestione della sicurezza
 - Supporto specialistico.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà altresì la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica, con particolare riferimento agli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi, e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi, altrimenti nei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della CONSOB. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per CONSOB, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di CONSOB, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per CONSOB, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a CONSOB o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di CONSOB, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.



4. L'Impresa prende atto ed accetta che la CONSOB non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della CONSOB e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi della CONSOB e del Fornitore come meglio specificato nel Capitolato tecnico.
7. La realizzazione/modifica di applicazioni web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
- È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. _____.
8. L'Impresa comunicherà alla CONSOB, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata complessiva di 72 mesi (di cui gli ultimi 12 mesi di sola manutenzione del software in garanzia) decorrenti dalla "Data di inizio attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La CONSOB si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la CONSOB si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso



di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

4. Si precisa che, nei 120 giorni solari successivi alla data di stipula, o nel diverso minore periodo concordato con la CONSOB, il Fornitore dovrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tale attività di trasferimento non comporterà alcun onere per CONSOB.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 120 giorni solari di efficacia del presente contratto (nell'ambito dei 60 mesi dalla data di inizio attività), ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della CONSOB o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
6. Le attività di trasferimento del know how relative ai servizi di cui all'art.1 S, comma 1, non comporteranno alcun onere per l'Istituto, intendendosi comprese nei corrispettivi offerti.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della CONSOB.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CONSOB da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CONSOB, nonché di dare



immediata comunicazione alla CONSOB di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A e successive modifiche, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la CONSOB avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. La CONSOB si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, anche tramite terzi, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la CONSOB, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla CONSOB ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla CONSOB entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
9. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla CONSOB. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete CONSOB, e restituire alla CONSOB gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
10. L'Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dalla CONSOB all'inizio di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, per l'intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere riconsegnata al termine di ciascun obiettivo.

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo 6 di 28
informativo della CONSOB

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



11. Al termine delle attività contrattuali, l'Impresa dovrà consegnare a CONSOB tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità di CONSOB degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, comprese quelle di cui all'articolo 15 e dei prodotti programma utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi, nel caso in cui CONSOB si avvalga della facoltà di acquisirne la proprietà delle licenze in base al disposto di cui all'articolo 15 S.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. CONSOB acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. CONSOB potrà pertanto, senza alcuna restrizione utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da CONSOB in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla CONSOB tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della CONSOB in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della CONSOB che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della CONSOB.
7. Restano esclusi dalla titolarità della CONSOB tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla CONSOB l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.



9. La CONSOB metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
10. L'Impresa prende atto che, anche attraverso le attività affidate nell'ambito del presente contratto, la CONSOB potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.
11. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per le attività di tipo progettuale non afferenti le attività a canone, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati entro la fase di attivazione del singolo intervento, l'Impresa è obbligata a iniziare le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per CONSOB, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la CONSOB avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che la CONSOB si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S, comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali di cui art.14 all'art. 14 S "Penali" comma 1.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della CONSOB. In caso di mancata approvazione, la CONSOB comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla CONSOB nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla CONSOB, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali" comma 1, e salvo, in ogni caso, il diritto della CONSOB di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta di CONSOB entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali" comma 1.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla CONSOB, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità del Progetto, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la CONSOB restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito allo Schema Generale, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia allo Schema Generale per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, comprese le attività di affiancamento e di trasferimento di know how, verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a CONSOB per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste dall'Istituto. All'inizio della



fornitura, CONSOB si riserva di richiedere la stesura di un unico piano di lavoro comprensivo di tutte le attività iniziali.

2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della CONSOB. In caso di mancata approvazione, la CONSOB comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che essa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla CONSOB stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della CONSOB di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la CONSOB pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della CONSOB, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della CONSOB di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica, tra le proprie risorse, un Responsabile del Contratto nella persona del(la) sig.(ra) _____, affinché la CONSOB, nella persona del proprio Responsabile, possano a lui(lei) fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e sue Appendici, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte, e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
3. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo software) è pari a 1,5.
4. Il mix (espresso quale percentuale di impiego delle figure professionali) per quanto riguarda le attività di sviluppo software è fissato come segue:



Figura Professionale	% di impiego
Capo progetto	
Analista funzionale	
Analista programmatore	
Specialista di prodotto	
Specialista di tematica	
Programmatore	

5. L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli interventi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali indicate nei Piani di Lavoro degli interventi stessi. Inoltre, l'Impresa si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 S, gruppi di lavoro composti come indicato nel Capitolato tecnico per ciascun servizio, ad eccezione del servizio di sviluppo software per il quale dovrà indicare in offerta il mix di figure professionali da impiegare.
6. L'Impresa, a tal proposito, prende atto che la CONSOB si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nei piani dei singoli interventi e la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli allegati al Contratto.
7. L'Impresa si obbliga, a consegnare i curricula delle risorse professionali con indicazione dei responsabili per ciascun servizio, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stipula del contratto unitamente alle eventuali certificazioni dichiarate nell'Offerta tecnica o indicate nel curriculum proposto. Tale obbligo deve essere adempiuto anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa ovvero alla sostituzione di una risorsa, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta CONSOB.
8. La CONSOB si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi della CONSOB, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta.
9. In caso di valutazione positiva, da parte della CONSOB, del curriculum presentato l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro il termine indicato di cui



all'Indicatore di qualità IQG03 - "inserimento/sostituzione di personale" dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla CONSOB.

10. Ove la CONSOB, a proprio insindacabile giudizio, ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di cui al precedente comma 6 dalla predetta comunicazione. La valutazione di tale nuovo curriculum segue la disciplina di cui ai precedenti comma.
11. L'impresa prende atto ed accetta che le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste per l'intera durata contrattuale. Pertanto al variare dei percorsi di certificazione, l'Impresa stessa dovrà garantire l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
12. In caso di sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore (debitamente documentate), fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire un'adeguata preparazione funzionale e tecnica della risorsa subentrante e garantire un periodo di affiancamento di 15 giorni solari per il quale non verrà corrisposto all'Impresa alcun corrispettivo aggiuntivo.
13. In caso di sostituzione di una risorsa, l'Impresa dovrà comunicare la motivazione a CONSOB almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data di effettiva sostituzione, salvo diverso accordo con CONSOB. A tale comunicazione devono essere allegati il/i curriculum delle risorse candidate dal fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma.
14. La CONSOB si riserva, inoltre, la facoltà di non accettare la predetta sostituzione, qualora l'unità di personale proposta in sostituzione dall'Impresa, non sia ritenuta idonea alla adeguata e perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
15. L'Impresa riconosce, altresì, alla CONSOB la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa CONSOB non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte della CONSOB di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma del presente articolo. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
16. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di risorsa professionale già impiegate nello svolgimento dei servizi, senza la necessaria preventiva autorizzazione della CONSOB, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo 12 di 28
informativo della CONSOB

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



comunicate alla CONSOB nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale di cui al successivo articolo 14 S. In ogni caso, la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

17. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la CONSOB ed il Fornitore potranno essere formalizzate anche via e-mail.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la CONSOB, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la CONSOB, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato tecnico o se diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della CONSOB, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. Si precisa che la CONSOB acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la CONSOB effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

Tali verifiche verranno avviate in funzione degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico:

- entro 20 (venti) giorni solari dal termine del relativo periodo di riferimento per quanto attiene ai servizi a canone;



– entro 20 (venti) giorni solari dal termine della fase progettuale o della prestazione per quanto riguarda i servizi a consumo.

Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto all'art. 16S "Fatturazione".

Le parti espressamente convengono che, a parziale deroga del comma 6, dell'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002, le verifiche di conformità si dovranno concludere entro 60 giorni dalla data di avvio.

La CONSOB si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

2. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
4. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la CONSOB, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi riportati nel Piano della Qualità.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la CONSOB potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
7. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi, si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
8. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. L'Impresa prende atto che la CONSOB si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla CONSOB la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.



3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla CONSOB e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile a CONSOB ovvero a forza maggiore o caso fortuito nella consegna del Piano della Qualità Generale, rispetto a quanto previsto all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 6 S, la CONSOB applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, relativo alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

2. Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile a CONSOB ovvero a forza maggiore o caso fortuito nella consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'articolo 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini di cui al precedente articolo 9 S, la CONSOB applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, relativo alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

3. Rispetto scadenze temporali.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile a CONSOB ovvero a forza maggiore o caso fortuito nella consegna dei prodotti, eccedente il valore soglia fissato nell'indicatore "IQG04 - Rispetto scadenze temporali" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, la CONSOB applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, relativo alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

4. Competenza e capacità risorse professionali

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo informativo della CONSOB **15 di 28**

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Per ogni sostituzione di risorsa richiesta dalla CONSOB, perché non ritenuta adeguata, eccedente il valore di soglia dell'indicatore "IQG01 - Competenza e capacità risorse professionali" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la CONSOB emetterà un rilievo.

5. Turn over del personale

Per ogni sostituzione di risorsa effettuata dal fornitore, eccedente il valore di soglia dell'indicatore "IQG02 - Turn over del personale" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la CONSOB emetterà un rilievo.

6. Inserimento/sostituzione di personale

Per giorno lavorativo di ritardo, relativamente all'inserimento/sostituzione di risorse, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore "IQG03 - Inserimento/sostituzione di personale" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la CONSOB emetterà un rilievo.

7. Inserimento/sostituzione di personale non autorizzato

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 G comma 7 del contratto parte generale, per ogni inserimento/sostituzione di risorse effettuata dal fornitore, non imputabile a CONSOB ovvero a forza maggiore o caso fortuito, senza la necessaria preventiva autorizzazione, la CONSOB applicherà una penale pari a 0,3‰ (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, relativo alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

8. Qualità dei deliverable documentali

Per ogni 10 punti percentuali eccedenti il valore di soglia dell'indicatore "IQG05 - Qualità dei deliverable documentali" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la CONSOB emetterà un rilievo.

9. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per "l'IQR01 - Rilievi sulla fornitura" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, la CONSOB applicherà una penale pari a 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, relativo alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

10. Attivazione degli interventi

Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile a CONSOB ovvero a forza maggiore o caso fortuito nell'attivazione degli interventi, eccedente il valore soglia dell'indicatore "IQG06 - Attivazione degli interventi" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, la CONSOB applicherà una penale pari 0,3‰ (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, relativo alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

11. Presa in carico delle richieste

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo informativo della CONSOB **16 di 28**

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Per ogni 0,5 punti percentuali di scostamento in diminuzione, non imputabile a CONSOB ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al valore soglia fissato per l'indicatore "IQCC04 - Presa in carico delle richieste" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, la CONSOB applicherà una penale pari a 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore del corrispettivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 7, lettera a) oppure c) oppure f).

12. Disponibilità di un sistema

Per ogni 0,5 punti percentuali, o frazione, ottenuti quale sommatoria delle percentuali di scostamento in difetto dalla soglia minima prevista per ciascuno degli indicatori "IQD01 - Disponibilità dei sistemi" presenti nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, la CONSOB applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore del corrispettivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 7, lettera a).

13. Tempestività nell'esecuzione delle attività

Al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti in relazione ai seguenti indicatori di qualità:

- IQPDL01 - Ripristino dell'operatività delle PDLI
- IQPDL02 - Esecuzione delle attività IMAC sulle postazioni di lavoro
- IQGMS01 - Ripristino dell'operatività dei sistemi
- IQGMS02 - Esecuzione delle attività su sistemi, apparati di rete ed applicazioni
- IQGMS03 - Aggiornamento CMDB
- IQLAB01 - Esecuzione delle attività di Laboratorio di Certificazione
- IQGA01 - Tempestività di risposta e prima diagnosi applicazioni
- IQSW02 - Tempestività di ripristino dell'operatività delle applicazioni
- IQSW03 - Efficacia degli interventi di manutenzione correttiva

Per ogni punto percentuale o frazione di esso, di scostamento dal valore di soglia previsto dal relativo indicatore, la CONSOB applicherà una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del canone del servizio a cui lo specifico indicatore fa riferimento.

14. Tempestività ed accuratezza attività Call Center

Al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti in relazione ai seguenti indicatori di qualità:

- IQCC01 - Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche
- IQCC02 - Tempestività di assegnazione dei ticket
- IQCC03 - Ticket correttamente assegnati al II livello

Per ogni punto percentuale o frazione di esso, di scostamento dal valore di soglia previsto dal relativo indicatore, la CONSOB applicherà una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore del corrispettivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 7, lettera e).



15. Difettosità in collaudo

Per ogni 5 punti percentuali eccedenti il valore di soglia dell'indicatore "IQSW01 - Difettosità in collaudo" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la CONSOB applicherà una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore del corrispettivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 7, lettera h) relativo alle sole prestazioni di sviluppo software a cui il collaudo fa riferimento.

16. Gestione dei Ticket in Backlog

Per ogni 2 punti percentuali eccedenti il valore di soglia dell'indicatore "IQCC05 - Gestione dei Ticket in Backlog" presente nell'Appendice 3 indicatori di Qualità al Capitolato tecnico, entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la CONSOB applicherà una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore del corrispettivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 7, lettere a), c) ed f).

17. La CONSOB si riserva di applicare una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- ii. immissione nella rete interna della CONSOB di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla CONSOB nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, resta salvo il diverso termine indicato e/o concordato.

19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la CONSOB si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla CONSOB l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

21. La CONSOB, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

22. L'ammontare complessivo delle penali inflitte all'Impresa non potrà superare il 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1. Al raggiungimento di tale ammontare, a fronte delle eventuali ulteriori inadempienze

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo 18 di 28
informativo della CONSOB

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



la CONSOB ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto per inadempimento ai sensi di quanto statuito all'art. 17 S, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) il corrispettivo massimo per il servizio di “Conduzione sistemi, reti, sicurezza ed applicazioni” comprensivo del canone di monitoraggio H24, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - b) il corrispettivo massimo per il servizio di “Gestione PdLI”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - c) il corrispettivo massimo per il servizio di “Laboratorio di certificazione”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - d) il corrispettivo massimo per il servizio di “Gestione applicativi”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - e) Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P per il servizio di “Manutenzione correttiva”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - f) il corrispettivo massimo per il servizio di “Program Management”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - g) il corrispettivo massimo per il servizio di “Call Center”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (_____/___);
 - h) il corrispettivo massimo per il servizio di “Sviluppo Software”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo 19 di 28
informativo della CONSOB

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__);

- i) il corrispettivo massimo per il servizio di "Gestione applicativi", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__);
- j) il corrispettivo massimo per il servizio di "Gestione della sicurezza", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__);
- k) il corrispettivo massimo per il servizio di "Supporto specialistico", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__);

Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a complessivi € 30.000,00 = (trentamila/00).

2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) in funzione della produttività pari a 1,5.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro", approvato dalla CONSOB secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.
5. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ _____, __ = (____/__)
Specialista di evoluzione tecnologica	€ _____, __ = (____/__)
Specialista di integrazione applicativa	€ _____, __ = (____/__)
Specialista di prodotto	€ _____, __ = (____/__)
Sistemista Senior	€ _____, __ = (____/__)
Sistemista	€ _____, __ = (____/__)
Sistemista Junior	€ _____, __ = (____/__)
Operatore	€ _____, __ = (____/__)



Figura professionale	Euro/giorno
Analista Funzionale	€ _____,___ = (____/___)
Analista Programmatore	€ _____,___ = (____/___)
Specialista di tematiche	€ _____,___ = (____/___)
Senior	€ _____,___ = (____/___)
Amministratore Basi Dati	€ _____,___ = (____/___)

6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. In relazione ai servizi di cui all'articolo 1 S, comma 1, lett. A), il corrispettivo trimestrale, deve ritenersi composto:
- a) il canone trimestrale per il servizio di Conduzione sistemi, reti, sicurezza ed applicazioni- comprensivo del canone per il Monitoraggio H24 , *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
 - b) il canone trimestrale per il servizio di Laboratorio di certificazione, *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
 - c) il canone trimestrale per il servizio di Gestione PDLI, *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
 - d) il canone trimestrale per il servizio di Program Management, *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
 - e) il canone trimestrale per il servizio di Call Center *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
 - f) il canone trimestrale per il servizio di Gestione applicativi *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
 - g) il canone trimestrale per il servizio di manutenzione correttiva *per un importo pari a Euro_____ (€ _____-/00);*
8. Aggiornamento del canone:
- in riferimento al precedente comma 7, il corrispettivo trimestrale di ciascun canone è fisso ed invariabile, nel corso del primo anno della fornitura, al variare dei volumi. La revisione del canone sarà effettuata su base annuale, a partire dal secondo anno, e solo in caso di variazioni in aumento o diminuzione del 15% di tutti i volumi gestiti per ciascun singolo servizio; in tale previsione l'importo del singolo canone è rivalutato del 5% rispetto al canone offerto;
 - in riferimento al servizio di Manutenzione correttiva, il corrispettivo trimestrale è fisso e invariabile nel corso del primo anno della fornitura. La revisione del canone sarà effettuata su base annuale, a partire dal secondo anno, in funzione della consistenza del parco applicativo gestito ossia in funzione del numero di Punti Funzione affidati in gestione, al netto del software che usufruisce della garanzia per l'intera durata contrattuale.
9. Nel caso in cui la CONSOB voglia esercitare la facoltà di cui all'articolo 4 S, comma 1 ovvero di acquistare, al termine della durata contrattuale, le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard



utilizzati dall'Impresa - verrà corrisposto al Fornitore un prezzo pari al prezzo di listino, scontato almeno del 98% (novantottopercento).

10. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, pagamento che comunque presuppone la previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto per la CONSOB, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a) servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. A), come seguito riportato:
 - un'unica fattura, con evidenza del dettaglio degli importi, per i servizi di: Conduzione sistemi, reti, sicurezza e applicazioni (inclusivo del Monitoraggio H24), Laboratorio certificazione, Gestione PDLI, Program management, Call center;
 - fatture separate per i servizi di gestione applicativi e manutenzione correttiva.
 - b) interventi di tipo "a corpo":

un'unica fattura, con evidenza del dettaglio dei singoli interventi, per un importo commisurato agli stati di avanzamento delle attività approvati dalla CONSOB. Nel caso in cui un intervento sia stato cancellato su decisione della CONSOB posteriormente al termine della fase di "Analisi", l'Impresa potrà emettere fattura per l'importo corrispondente all'avanzamento cumulativo delle attività svolte come riportato nel paragrafo 6.11.2.3 "Cancellazione interventi" del Capitolato Tecnico.
 - c) Interventi di tipo "a consumo":

un'unica fattura, con evidenza del dettaglio dei singoli interventi, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai "Report attività" approvati dalla CONSOB.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (con indicazione del codice / numero d'ordine emesso da CONSOB del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario.



3. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla CONSOB nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della CONSOB della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la CONSOB procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla CONSOB, non produrrà alcun interesse.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
9. Le fatture dovranno essere intestate alla CONSOB., ____ Roma, P. IVA ____, e spedite per la liquidazione alla CONSOB., ____, ____ Roma
Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la CONSOB riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla CONSOB stessa in apposita comunicazione.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della CONSOB della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati alla CONSOB al numero di fax _____ ovvero alla e-mail: _____ tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo 23 di 28
informativo della CONSOB

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla CONSOB entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla CONSOB, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. L'impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla CONSOB.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 16 comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla CONSOB, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la CONSOB stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della CONSOB al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 e la certificazione 27001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la CONSOB si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la CONSOB, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CONSOB;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la CONSOB, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001", art. 14 S "Penali", art. 18 S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"; art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla CONSOB tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta



disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la CONSOB, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla CONSOB e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La CONSOB verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla CONSOB, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la CONSOB, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li _____

La CONSOB

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari



- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice ETICO

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
